

Principi costituzionali

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo i Principi costituzionali che governano, nello specifico, la Magistratura.

In particolare, andremo ad approfondire:

- la Soggezione dei Giudici soltanto alla legge
- l'Autonomia e l'Indipendenza
- la Precostituzione del giudice naturale
- il Diritto di difesa e il Principio del «giusto processo»

Bene, non ci resta che cominciare...

La Soggezione dei Giudici soltanto alla legge

L'art. 101, co. 2, Cost dispone che *«I giudici sono soggetti soltanto alla legge»*.

Tale disposizione coglie ed implica il c.d. principio della separazione dei poteri. Esso costituisce lo schema ideale e tipico dello Stato liberale: il potere legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere separati per concorrere all'organizzazione e alla gestione della convivenza civile, temperandosi a vicenda.

La pretesa di far corrispondere a ciascun potere una sola ed esclusiva funzione è finalizzata a rendere l'apparato statale quanto più impersonale possibile secondo l'astratta volontà di una legge generale eguale per tutti, cosicché rimanga escluso qualsivoglia potere discrezionale della pubblica autorità.

Sulla base della tripartizione dei poteri, il potere giudiziario è costituito in ordine separato e indipendente. Anche il potere giudiziario è soggetto alla legge, ma nel senso originario del termine inteso come "leggi generali ed astratte", cosicché all'interno di tali leggi lo stesso potere si autogoverna.

Ed infatti, il rapporto di lavoro tra giudici e Stato-datore di lavoro è rimesso al Consiglio superiore della magistratura eletto dagli stessi magistrati.

Il principio cristallizzato dal co. 2 dell'art. 101 Cost. evita, così, che il potere giudiziario sia assoggettato al potere esecutivo. Sul punto, la Corte costituzionale con sentenza dell'11 gennaio 1989, n. 18 ha evidenziato come per i giudici *«La garanzia*

costituzionale della (...) indipendenza è diretta (...) a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto».

Dal punto di **vista soggettivo**, la disposizione Costituzionale individua quali destinatari i Giudici.

Il P.M., pur appartenente all'ordine giudiziario, è, invece, parte del processo, sicché non soggiace soltanto alla legge ma anche, ad esempio, alle istruzioni e alle direttive del responsabile dell'Ufficio.

Dalla soggezione dei Giudici alla legge si ricava:

- che il giudice deve esser libero d'interpretare e applicare il diritto positivo, ma tale attività non può mai sfociare nell'arbitrio
- eventuali lacune dell'ordinamento devono esser colmate con ragionamenti di tipo giuridico, escludendosi che al giudice possa attribuirsi un ruolo creativo
- l'attività del giudice – di valutazione dei fatti e delle prove – deve concepirsi come libera, senza vincoli imposti da precedenti giurisprudenziali, ovvero direttive o indicazioni da parte di istituzioni di qualsiasi tipo

La soggezione alla legge è poi specificata:

- sia dal co. 6 dell'art. 111 Cost., per il quale i provvedimenti giurisdizionali devono essere sempre motivati, ovvero sia corredati dalle ragioni di fatto e di diritto sulle quali la decisione emessa si fonda,
- nonché dal successivo co. 7 del medesimo art. 111 Cost. secondo cui le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale sono sempre ricorribili in cassazione per violazione di legge

Autonomia ed Indipendenza del Giudice

La Corte costituzionale, con sent. n. 22 del 1959, ha affermato che mentre l'art. 101 Cost. si riferisce all'Indipendenza del Giudice persona fisica e sta ad indicare che il magistrato, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha altro vincolo che quello derivante dalla legge, l'art. 104 Cost. stabilisce che la magistratura è ordine autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere «*e deve esso disporre per ciò che riguarda il suo stato*».

Il principio dell'Indipendenza riguarda:

- sia l'**Indipendenza esterna**, specificatamente con gli altri poteri dello Stato e, principalmente, dal potere esecutivo
- sia l'**Indipendenza interna**, che guarda all'attività del singolo giudice nell'esercizio delle sue funzioni, tutelandolo da eventuali pressioni esterne

Per quanto riguarda il principio dell'Autonomia, indica la disciplina riservata dal Costituente ai magistrati, sia garantendo loro **inamovibilità**, secondo le condizioni stabilite dall'art. 107 Cost., sia prevedendo un organo autonomo di autogoverno (il Consiglio superiore della magistratura). Stando al tenore letterale dell'art. 107 Cost. «*I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso*».

Il principio dell'inamovibilità non sta a significare che i giudici non possano essere in ogni caso spostati o trasferiti dal loro ufficio, ma che tale spostamento può avvenire solo con atto motivato del Csm e solo o con il loro consenso, oppure nei casi espressamente previsti dall'ordinamento giudiziario.

La Precostituzione del giudice naturale

L'art. 25 Cost., co. 1, così stabilisce: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

L'aggettivo "naturale" va inteso non nel senso letterale, ma traslato e sta ad indicare un Giudice "oggettivamente individuato" poiché "Giudice precostituito per legge" (e quindi non dipendente dalla scelta di qualcuno).

La norma prevede una riserva assoluta di legge in materia, vietando così che il Giudice naturale possa essere determinato da fonti secondarie (tipo *regolamenti*).

Più nello specifico: i Giudici sono titolari di una competenza individuata in astratto. Una serie di norme generali fissano criteri oggettivi sulla cui base è sempre possibile, in qualsiasi momento e rispetto a qualsiasi fatto, stabilire chi è il giudice competente a decidere su un determinato fatto. Questi criteri sono Precostituiti, ovverosia stabiliti prima del fatto da giudicare e dunque l'individuazione del giudice, una volta commesso il fatto, è il risultato dell'applicazione dei criteri oggettivi già precedentemente stabiliti, onde evitare che i giudici vengano "appositamente" scelti dopo la commissione del fatto.

Il principio in esame assicura anche l'imparzialità e l'indipendenza di chi esercita la funzione giurisdizionale, impedendo a soggetti esterni o interni di sottrarre arbitrariamente la controversia al Giudice competente.

Il principio del Giudice naturale è riconosciuto anche a livello sovranazionale. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede infatti che: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente... da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge».

La garanzia del Giudice naturale è assicurata, oltre che dalle regole in materia di competenza, anche dalla disciplina relativa alla **formazione delle tabelle degli Uffici giudiziari** finalizzate a regolamentare la destinazione dei magistrati alle singole sezioni degli uffici giudiziari, nonché a stabilire regole per l'assegnazione degli affari.

In tale prospettiva, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con le delibere del Csm, vengono stabiliti i meccanismi e i criteri attraverso i quali si individua il Giudice competente a decidere la controversia all'interno dell'ufficio giudiziario competente.

Il Diritto di difesa e il Principio del "giusto processo"

Il **Diritto di difesa** è esplicitamente previsto nell'art. 24 Cost.

La norma costituzionale in esame pone i principi base della tutela giurisdizionale, sancendo che:

- tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
- ai non abbienti sono assicurati mezzi per agire e potersi difendere in giudizio
- la legge (c.d. riserva di legge) determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

Il **Diritto di difesa** è inviolabile ed universale, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico. Non è possibile limitarlo o eluderlo in alcun modo, nemmeno mediante procedimenti di revisione costituzionale.

Il Principio del c.d. giusto processo è consacrato nell'art. 111 Cost.

In base a tale disposizione:

- ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata
- la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Gli è inoltre riconosciuta la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore
- la prova nel processo penale si forma nel contraddittorio tra le parti e la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore

- la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio (per consenso dell'imputato, o per accertata impossibilità di natura oggettiva, o per effetto di provata condotta illecita)
- tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
- contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge

Il contraddittorio è uno dei principi fondamentali del nostro sistema. Esso comporta che nell'attività probatoria, accanto all'onere della prova a carico dell'accusa, vi sia il diritto della difesa di contraddire-falsificare la tesi dell'avversario. Solo in questo modo, tra l'altro, si preserva la sacralità di quel valore che è l'imparzialità del giudice.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i Principi costituzionali.

In particolare, abbiamo trattato:

- la soggezione dei Giudici soltanto alla legge

- l'Autonomia e l'Indipendenza
- la Precostituzione del giudice naturale
- il Diritto di difesa e il Principio del «giusto processo»

Grazie per l'attenzione!